

COORDINAMENTO GENERALE SEGRETERIE STUDENTI

1.1) COMUNICAZIONE RELATIVA AL PUNTO 2.4 “AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” ED I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI PER IL CALCOLO DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UNIVERSITARIA (ISEEU) AI FINI DEL PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI.”

Da un riesame del testo dell’art. 7, comma III del Capitolato Tecnico, è risultato che l’ipotesi di penale indicata al punto 6) è imprecisa e non determinata nell’ammontare.

Pertanto, sentiti i CAF, l’art. 7, comma III punto 6) del Capitolato Tecnico è sostituito dal seguente:

1. “ Nel caso in cui, dai controlli che l’Università effettuerà, risultasse che a partire dai dati elementari presenti nella dichiarazione il calcolo dell’ISEEU sia stato effettuato dal CAF in modo errato per la non corretta applicazione della normativa sul diritto allo studio (art.5 DPCM 9-4-2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”), non sarà pagato il corrispettivo dovuto per la dichiarazione e sarà inoltre applicata una penale pari a euro 25,00.”

2. Per la medesima motivazione è soppresso il comma V.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE